

A microscopic view of coronavirus particles, showing their characteristic spherical shape and surface covered in spike proteins. The background is a dark blue-green color with some blurred particles.

SOS CORONAVIRUS

PARTITE IVA

A cura di **Q CONSULTING SRL**

E-book

SOS CORONAVIRUS

PARTITE IVA

LE MISURE PER LE IMPRESE DEL DECRETO CURA ITALIA

TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL
SISTEMA LAVORO

A cura di **Q CONSULTING SRL**

E-book

SOS CORONAVIRUS

PARTITE IVA



A cura di **Q CONSULTING SRL**

Il **DL 18/2020**, primo provvedimento del Governo Conte II a sostegno delle imprese, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi danneggiati dal **Covid-19**, consta di numerose e articolate misure non immediatamente comprensibili appieno a una prima lettura.

La **QCONSULTING SRL**, mediante una serie di **e-book** chiarificatori, vuol così rendere semplice e fruibile la cognizione del provvedimento in ogni sua parte strettamente riferita al mondo del lavoro e al tessuto imprenditoriale e professionale.

In questo **e-book** analizzeremo, suddivise in due parti,

Misure a sostegno del lavoro e le Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Estensione delle misure speciali
in tema di ammortizzatori sociali
per tutto il territorio nazionale



1.1 NUOVE PROCEDURE CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Art.19


I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", al massimo per 9 settimane già a partire dal 23 febbraio 2020 e comunque con fine non oltre il mese di agosto 2020.

Dispensa dell'informazione e consultazione sindacale.

I periodi di trattamento concessi non incidono ai fini del calcolo delle durate massime complessive di cui all'art. 4, comma 1 e 2 e art. 12 del Dlgs 148/2015. Non si applica il contributo addizionale da calcolarsi sulla retribuzione persa.

Il Datore di lavoro entro 3 giorni dalla richiesta deve informare, consultare e avviare un esame congiunto anche in via telematica con i sindacati dei lavoratori. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.

I lavoratori destinatari di questa misura devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.



1.2 TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Art.20

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, stanno usufruendo della cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 9 settimane.

Dispensa dell'informazione e consultazione sindacale.

Il trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.




1.3 TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

Art. 21

I datori di lavoro iscritti al FIS – Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 stanno usufruendo dell'assegno di solidarietà, possono presentare domanda per l'assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Il trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.



1.4 CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19

Art. 22

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro.

La Cassa integrazione in deroga è per tutte le imprese del settore privato, anche con 1 solo dipendente, che hanno avuto una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro a partire dal 23 febbraio 2020. Sono compresi settore agricolo, pesca e Terzo settore. La Cig in deroga può essere utilizzata per non più di 9 settimane.

Da 1 a 5 dipendenti è subito richiedibile, ma se si hanno più di 5 dipendenti è necessario una procedura sindacale per siglare l'accordo, anche in via telematica. Sono esclusi dalla Cig in deroga i datori di lavoro domestico.





CAPO 2

NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

A cura di **Q CONSULTING SRL**

2.1 CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Art.23

A partire dal 5 marzo 2020, per un periodo continuato o frazionato, ma comunque non superiore a 15 giorni, i lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli fino ai 12 anni, possono usufruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con contribuzione figurativa.

Oppure possono scegliere di ricevere un bonus fino a 600 euro complessivi per i servizi di baby-sitting.

Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS per i figli di età non superiore ai 12 anni, con un'indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito individuato per il calcolo della maternità.



2.1 CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Art.23

Congedo parentale per gli autonomi iscritti all' INPS commisurata nel 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.

Il genitore lavoratore dipendente del settore privato, con figli tra i 12 e i 16 anni, può astenersi dal lavoro a condizione che l'altro genitore non fruisca di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro. In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro.



2.2 ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI

Art.24

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di altre 12 giornate.

2.3 PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Art.26

Per lavoratori del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, questo periodo è considerato malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comperto.



2.4 INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art.27

Sono riconosciuti **600 euro** per il mese di marzo 2020 ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa (Co-Co- Co), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Questi 600 euro di indennità non concorrono alla formazione del reddito.

2.5 INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO

Art.28

Sono riconosciuti **600 euro** per il mese di marzo 2020 ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Questi 600 euro di indennità non concorrono alla formazione del reddito.

La cifra è erogata dall'INPS, previa domanda, con un fondo di 2 miliardi e 160 milioni di euro nel 2020



2.6 INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI

Art.29

Sono riconosciuti 600 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali.
Questi 600 euro di indennità non concorrono alla formazione del reddito.
La cifra è erogata dall'INPS, previa domanda, con un fondo di 103,8 milioni nel 2020.

2.7 INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Art.29

Sono riconosciuti 600 euro per il mese di marzo 2020 agli operai agricoli a tempo determinato.
Questi 600 euro di indennità non concorrono alla formazione del reddito.
La cifra è erogata dall'INPS, previa domanda, con un fondo di 396 milioni nel 2020.



2.8 PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL

Art.33

Prevista la proroga del termine per la presentazione delle domande di disoccupazione (NASpi). In sostanza, per gli eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2020, sono previsti 128 giorni di tempo invece dei 68 giorni ordinari.

2.9 INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Art.38

Sono riconosciuti 600 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50 mila euro, e non titolari di pensione.

Questi 600 euro di indennità non concorrono alla formazione del reddito.

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La cifra è erogata dall'INPS, previa domanda, con un fondo di 48,6 milioni nel 2020.

2.10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE (O SMART WORKING)

Art.39

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili, oppure che hanno in famiglia una persona disabile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in Smart working, purché sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni in modalità agile

2.11 SOSPENSIONE OBBLIGHI CONNESSI RDC

Art.40

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.



2.12 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA

Art.43

50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2.13 ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19

Art.44

Entro 30 giorni da questo decreto verrà istituito tramite decreto ministeriale il "Fondo per il reddito di ultima istanza". Il fondo è riservato ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi, compresi i professionisti, che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività a seguito del Covid-19.

Stanziati per il fondo 300 milioni per l'anno 2020.individuale



2.14 SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

Art.46

Per 60 giorni sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto e licenziare per giustificato motivo oggettivo.

